



# COMUNE DI BOTTANUCO

Provincia di Bergamo

C.A.P. 24040 Piazza San Vittore 1 C.F. 00321940165 Tel. 035907191 Fax 035906192

www.comune.bottanuco.bg.it e-mail: protocollo@comune.bottanuco.bg.it PEC: [protocollo@pec.comune.bottanuco.bg.it](mailto:protocollo@pec.comune.bottanuco.bg.it)

COPIA

DELIBERAZIONE N. **41**

in data: **30-06-2021**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: TARI anno 2021 - Approvazione agevolazioni tariffarie**

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **giugno** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1. - Pirola Rossano Vania	P	8. - Ferrante Claudio Alessandro	P	
2. - Bordegari Barbara	P	9. - Tasca Matteo	P	
3. - Capelli Carlo Matteo	P	10. - Mariani Sergio	A	
4. - Mangili Roberto	P	11. - Locatelli Claudia	P	
5. - Gambirasio Giuseppe	P	12. - Franchin Silvana	P	
6. - Schmidhauser Maria Grazia	P	13. - Pagnoncelli Diego	P	
7. - Cattaneo Margherita	P	14. -		

Totale presenti **12**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Paradiso Filippo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco il Dott. Rossano Vania Pirola assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



# COMUNE DI BOTTANUCO

Provincia di Bergamo

C.A.P. 24040 Piazza San Vittore 1 C.F. 00321940165 Tel. 035907191 Fax 035906192

www.comune.bottanuco.bg.it e-mail: protocollo@comune.bottanuco.bg.it PEC: [protocollo@pec.comune.bottanuco.bg.it](mailto:protocollo@pec.comune.bottanuco.bg.it)

Oggetto: Parere ai sensi dell'art. 49, 1° comma, e art. 147 bis del D.Lgs nr. 267/2000 sulla proposta di deliberazione riguardante: TARI anno 2021 - Approvazione agevolazioni tariffarie

## PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione avente come oggetto:

TARI anno 2021 - Approvazione agevolazioni tariffarie

Data 22-06-2021

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Locatelli D.ssa Cristiana**



# COMUNE DI BOTTANUCO

Provincia di Bergamo

C.A.P. 24040 Piazza San Vittore 1 C.F. 00321940165 Tel. 035907191 Fax 035906192

www.comune.bottanuco.bg.it e-mail: protocollo@comune.bottanuco.bg.it PEC: [protocollo@pec.comune.bottanuco.bg.it](mailto:protocollo@pec.comune.bottanuco.bg.it)

Oggetto: Parere ai sensi dell'art. 49, 1° comma, e art. 147 bis del D.Lgs nr. 267/2000 sulla proposta di deliberazione riguardante: TARI anno 2021 - Approvazione agevolazioni tariffarie

## PARERE CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi e le verifiche, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione avente come oggetto:

TARI anno 2021 - Approvazione agevolazioni tariffarie

Data 22-06-2021

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

**Locatelli D.ssa Cristiana**

Il Vice Sindaco Capelli Carlo riferisce sulla necessità di procedere ad agevolare le attività produttive che sono state colpite dalla pandemia e quindi si procede attraverso l'uso di specifici trasferimenti statali e di avanzo di bilancio a operare una riduzione della parte variabile differenziata per categoria in forza delle chiusure operate.

Al termine si mette a votazione la seguente proposta di deliberazione nei contenuti di seguito riportati:

*Proposta di deliberazione*

*Proponente: Responsabile Settore SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO*

*Referente Politico: Il Sindaco*

<i>OGGETTO</i>	<i>TARI anno 2021 - Approvazione agevolazioni tariffarie</i>
----------------	--

*Richiamato il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (I.U.C.), approvato con propria deliberazione di n. 13 del 27.05.2014, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e s.m.i. contenente, al suo interno, la disciplina relativa al Tributo sui rifiuti (TARI);*

*Visto il D.lgs. n. 116/2020, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, che apportando modifiche al D.lgs. n.152/2006 comporta la necessità di normare alcuni aspetti che hanno riflessi sulla gestione del tributo, per effetto delle nuove definizioni di rifiuto, dell'eliminazione del meccanismo di assimilazione ai rifiuti urbani e dell'introduzione della possibilità per le utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio di privativa comunale;*

*Richiamati i seguenti atti emergenziali:*

- decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;*
- decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;*
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*
- decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;*

- *decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;*
- *delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;*
- *dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;*

*Preso atto che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socioeconomico del territorio;*

*Considerato che:*

- *tra i molteplici effetti sulle UND provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;*
- *è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;*
- *le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;*

*Atteso che le riduzioni di cui trattasi avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti;*

*Richiamato l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede:*

*“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.*

*2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.*

*3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del*

servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”;

Richiamato l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, che dispone che “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio digestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022”;

Dato atto che, ad oggi, non è stata ancora ufficializzata la misura dell'agevolazione riconducibile alle utenze non domestiche assegnata a ciascun ente e che, pertanto, al fine della determinazione della suddetta somma si è fatto riferimento agli importi ufficiosi divulgati da ANCI IFEL e pubblicati sul proprio sito in data 28 maggio 2021, che stimano per il Comune di Bottanuco la somma di 25.031,00 euro;

Visto il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28.05.2021, con riferimento in particolare alla quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 dove sono presenti fondi derivanti da contributi COVID non utilizzati;

Considerato che, con riferimento alle misure finalizzate a contenere l'aggravio fiscale nei confronti delle utenze TARI, in ragione della minor produzione di rifiuto conseguenti alle limitazioni imposte alle attività, l'Amministrazione intende concedere le sotto riportate agevolazioni tariffarie, tenuto conto dei principi già proposti per l'anno 2020 da ARERA con deliberazione n. 158/2020 e dei decreti emergenziali che hanno comportato dette limitazioni, dirette e indirette, sulle diverse attività economiche del territorio comunale:

1. Riduzione del 60% della quota variabile della tariffa per le utenze inserite nelle categorie di seguito indicate:

- 2.7 Alberghi con ristorazione
- 2.8 Alberghi senza ristorazione
- 2.17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- 2.22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 2.24 Bar, caffè, pasticceria

- 2.27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

2. Riduzione del 45% della quota variabile della tariffa per le utenze inserite nelle categorie di seguito indicate:

- 2.3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 2.6 Esposizioni, autosaloni
- 2.11 Uffici, agenzie
- 2.13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria
- 2.18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro
- 2.20 Attività industriali con capannoni di produzione
- 2.21 Attività artigianali di produzione beni specifici

*PRECISATO che le agevolazioni che si intendono adottare avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, essendo finalizzate a contenere i disagi subiti dalle utenze TARI in ragione del particolare contesto economico;*

*DATO ATTO che le agevolazioni in argomento sono agevolazioni tariffarie "episodiche ed atipiche" da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria che ha avuto ripercussioni dirette sulla situazione economica e finanziaria delle attività presenti sul territorio;*

*CONSIDERATO che tale forma di intervento, a sostegno delle attività già oggetto delle misure agevolative dello scorso anno, determinerà per l'anno 2021 un minor gettito Tari stimato in € 33.000,00 oltre € 1.700,00 a titolo di T.E.F.A., e che tale intervento rientra nelle fattispecie di interventi finanziabili mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune – ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 previo apposito stanziamento di bilancio destinato alla copertura del corrispondente mancato gettito della TARI, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;*

*RITENUTO che la presente deliberazione, in forza delle norme sopra richiamate, abbia natura regolamentare e pertanto necessiti del parere dell'Organo di revisione, per quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del d.lgs. n. 267 del 2000;*

*Visto il DPR n. 158/1999;*

*Visto l'art. 52 del D.lgs. 446/1997 e art. 7 del D.lgs. 267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;*

*Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000;*

*Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del Responsabile Finanziario, ai sensi dell'art 49 del D.lgs. 267/2000, qui allegati;*

*Acquisto altresì il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, qui allegato;*

**PROPONE**

*Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.*

*Di approvare, ai sensi dell'art. 1 comma 660 Legge 147/2013, le seguenti agevolazioni TARI a favore delle utenze non domestiche:*

- 1. Riduzione del 60% della quota variabile della tariffa per le utenze inserite nelle categorie di seguito indicate:*
  - 2.7 Alberghi con ristorazione*
  - 2.8 Alberghi senza ristorazione*
  - 2.17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista*
  - 2.22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub*
  - 2.24 Bar, caffè, pasticceria*
  - 2.27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio*
  
- 2. Riduzione del 45% della quota variabile della tariffa per le utenze inserite nelle categorie di seguito indicate:*
  - 2.3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta*
  - 2.6 Esposizioni, autosaloni*
  - 2.11 Uffici, agenzie*
  - 2.13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria*
  - 2.18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro*
  - 2.20 Attività industriali con capannoni di produzione*
  - 2.21 Attività artigianali di produzione beni specifici*

*Di precisare che le agevolazioni avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, essendo finalizzate a contenere i disagi subiti dalle utenze TARI in ragione del particolare contesto economico.*

*Di dare atto che le agevolazioni in argomento sono agevolazioni tariffarie "episodiche ed atipiche" da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria che ha avuto ripercussioni dirette sulla situazione economica e finanziaria delle attività presenti sul territorio.*

*Di dare atto che le agevolazioni tariffarie in argomento determineranno per l'anno 2021 un minor gettito Tari stimato in € 33.000,00 oltre € 1.700,00 a titolo di T.E.F.A., e che tale intervento rientra nelle fattispecie di interventi finanziabili mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune – ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 previo apposito stanziamento di bilancio destinato alla copertura del corrispondente mancato gettito della TARI, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio.*

*Di prevedere che le riduzioni di cui trattasi, al fine di snellire e semplificare il procedimento amministrativo, saranno applicate d'ufficio.*

*Di dare atto che la presente deliberazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 53 comma 16 della L. 388/2000 dal 1° gennaio 2021.*

*Di dichiarare, a seguito di separata votazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000, il provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile stante l'importanza e l'urgenza di attivare da subito le procedure per le motivazioni indicate nella premessa*

Vista ed esaminata la suddetta proposta di deliberazione;

Riconosciuta la piena competenza del Consiglio Comunale a deliberare sulla materia in oggetto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs nr. 267 del 18.8.2000;

Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000;

Ritenuto di accogliere ed approvare la surrichiamata proposta di deliberazione.

Con voti favorevoli unanimi, nr. 12, nessun voto contrario, nessun consigliere astenuto espressi in forma palese per alzata di mano;

### DELIBERA

Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione riportata in narrativa.

Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Di approvare, ai sensi dell'art. 1 comma 660 Legge 147/2013, le seguenti agevolazioni TARI a favore delle utenze non domestiche:

1. Riduzione del 60% della quota variabile della tariffa per le utenze inserite nelle categorie di seguito indicate:
  - 2.7 Alberghi con ristorazione
  - 2.8 Alberghi senza ristorazione
  - 2.17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
  - 2.22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
  - 2.24 Bar, caffè, pasticceria
  - 2.27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
  
2. Riduzione del 45% della quota variabile della tariffa per le utenze inserite nelle categorie di seguito indicate:
  - 2.3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
  - 2.6 Esposizioni, autosaloni
  - 2.11 Uffici, agenzie
  - 2.13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria
  - 2.18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro
  - 2.20 Attività industriali con capannoni di produzione
  - 2.21 Attività artigianali di produzione beni specifici

Di precisare che le agevolazioni avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, essendo finalizzate a contenere i disagi subiti dalle utenze TARI in ragione del particolare contesto economico.

Di dare atto che le agevolazioni in argomento sono agevolazioni tariffarie “episodiche ed atipiche” da ricondurre all’imprevista situazione di emergenza sanitaria che ha avuto ripercussioni dirette sulla situazione economica e finanziaria delle attività presenti sul territorio.

Di dare atto che le agevolazioni tariffarie in argomento determineranno per l’anno 2021 un minor gettito Tari stimato in € 33.000,00 oltre € 1.700,00 a titolo di T.E.F.A., e che tale intervento rientra nelle fattispecie di interventi finanziabili mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune – ai sensi dell’art. 1, comma 660, della legge 147/2013 previo apposito stanziamento di bilancio destinato alla copertura del corrispondente mancato gettito della TARI, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio.

Di prevedere che le riduzioni di cui trattasi, al fine di snellire e semplificare il procedimento amministrativo, saranno applicate d’ufficio.

Di dare atto che la presente deliberazione ha efficacia, ai sensi dell’art. 53 comma 16 della L. 388/2000 dal 1° gennaio 2021.

Successivamente

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, nr. 12, nessun voto contrario, nessun consigliere astenuto espressi in forma palese per alzata di mano;

#### DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° Comma – del D.Lgs 267/2000.

Delibera di C.C. n. 41 del 30-06-2021

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE**  
**Dott. Rossano Vania Pirola**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Paradiso Filippo**



# COMUNE DI BOTTANUCO

Provincia di Bergamo

C.A.P. 24040 Piazza San Vittore 1 C.F. 00321940165 Tel. 035907191 Fax 035906192

www.comune.bottanuco.bg.it e-mail: protocollo@comune.bottanuco.bg.it PEC: [protocollo@pec.comune.bottanuco.bg.it](mailto:protocollo@pec.comune.bottanuco.bg.it)

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la deliberazione nr. 41 del 30-06-2021 avente ad oggetto: TARI anno 2021 - Approvazione agevolazioni tariffarie, è pubblicata nel sito informatico di questo ente per quindici giorni consecutivi dal 12-07-2021 al 27-07-2021 .

La stessa diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del D.Lgs 267/2000 dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione salvo un eventuale controllo di legittimità.

Addì, 12-07-2021

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
AMMINISTRATIVO  
Pagnoncelli Giuseppina**

---

*Copia analogica ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.  
del documento informatico sottoscritto digitalmente*